



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.: 0961 752841 – 2  
FAX: 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)  
[presidenza@crcalabria.it](mailto:presidenza@crcalabria.it)



Stagione Sportiva 2006/2007

### Comunicato Ufficiale N° 6 del 20/7/2006

#### **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

Si rimettono in allegato le Circolari nn. 5 e 6 – 2006 elaborate dall'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C., aventi per oggetto:

**Circolare n. 5:** “ D.L. recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”.

**Circolare n. 6:** “ Disposizioni urgenti in materia di IRAP” con preghiera di portarla a conoscenza delle società sportive dipendenti.

#### **2. COMUNICAZIONI DEL C.O.N.I.**

Per opportuna informazione si comunica che consultando il sito del C.O.N.I. [www.coni.it](http://www.coni.it) si può scaricare la CIRCOLARE N. 2024 del 19.06.2006 inerente la disciplina degli ingressi degli sportivi stranieri (D.P.R. 224/2004 – art. 37).

Publicato in Catanzaro ed affisso all'albo del C.R. Calabria il 20/07/2006

Il Segretario  
(dott. Saverio Mirarchi)

Il Presidente  
(prof. Antonio Cosentino)

13 luglio 2006

prot. n. 23.7

## **UFFICIO STUDI TRIBUTARI**

### **CIRCOLARE N. 5 – 2006**

Oggetto : D.L. 4 luglio 2006, n. 223 recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

Il decreto legge in oggetto, pubblicato sulla G.U. n. 153 del 4 luglio 2006, ha introdotto una serie di disposizioni miranti, tra l'altro, ad acquisire nuove entrate ed a contrastare l'evasione e l'elusione fiscale.

Si riportano sinteticamente alcune delle disposizioni che, pur non riferendosi direttamente al settore sportivo, possono essere di maggiore interesse.

#### *Tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali (art. 2)*

Sono abrogate le disposizioni che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ed è prevista la possibilità per i liberi professionisti di pubblicizzare i servizi offerti.

Ciò consente la riduzione delle parcelle professionali e la possibilità per l'utente di conoscere, comparare e scegliere il professionista che riterrà più consono alle proprie esigenze.

#### *Interventi nel campo della distribuzione dei farmaci (art. 5)*

I farmaci da banco, non soggetti, cioè, a prescrizione medica, potranno essere venduti presso gli esercizi commerciali con l'assistenza, però, di uno o più farmacisti laureati ; viene, inoltre, liberalizzato lo sconto sul prezzo dei farmaci indicato dal produttore o dal distributore.

#### *Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati (art. 7)*

Per i passaggi di proprietà di auto, moto, motorini, barche, ecc., sia nuovi che usati, non necessità più l'intervento del notaio. L'autenticazione dell'atto e della dichiarazione di vendita può essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici degli automobilisti che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.

#### *Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari (art 10)*

E' stabilito che qualunque modifica unilaterale nelle condizioni contrattuali dei rapporti bancari (tassi, prezzi, ecc.) deve essere comunicata per iscritto al cliente con preavviso minimo di trenta giorni. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione il cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura.

*Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale (art. 35)*

*Comma 1* – Viene stabilita l'applicabilità dell'aliquota IVA del 20% alle consumazioni obbligatoriamente imposte nelle discoteche e sale da ballo, mentre quelle facoltative restano assoggettate all'aliquota del 10%.

Viene, così, bloccata l'elusione posta in essere dai soggetti che utilizzano la formula dell'ingresso libero con consumazione obbligatoria.

*Comma 7 – Sanzioni penali per mancato versamento IVA*

E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa l'IVA dovuta a seguito di dichiarazione annuale entro il termine di versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, se l'imposta è superiore ad €50.000. La stessa sanzione si applica chi non versa le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti per un importo superiore a €50.000

*Comma 8 – Disciplina IVA sulle locazioni*

Sono esenti da IVA tutte le locazioni, anche finanziarie, tra l'altro di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che le hanno costruite per la vendita. In precedenza queste erano assoggettate ad IVA con l'aliquota del 10%. Tuttavia, alle stesse si applica l'imposta di registro in misura fissa.

*Comma 11 – Misure contro l'elusione fiscale in materia di auto*

E' prevista, al fine di contrastare l'elusione delle disposizioni fiscali che disciplinano il settore dei veicoli, l'emanazione di provvedimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate per individuare i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, sono soggetti ad adattamenti per l'utilizzo per il trasporto privato di persone.

I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 164 del TUIR e dell'art. 19 bis1 del DPR n. 633/72.

In sostanza, poiché il costo degli autocarri e delle auto "ad uso speciale", quelle, cioè, munite permanentemente di attrezzature ad uso ufficio, è interamente deducibile ai fini del reddito d'impresa, così come è interamente deducibile l'IVA gravante sull'acquisto, si è verificata, negli ultimi anni, un'elusione fiscale con l'immatricolazione come autocarri o come auto "uso ufficio", di autovetture, spesso di lusso, che, con particolari adattamenti, erano, invece, finalizzati ad uso personale.

Pertanto, con le nuove disposizioni, un veicolo omologato come autocarro o "uso ufficio", ma con adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo come vettura ad uso personale, non potrà più godere delle agevolazioni fiscali previste per la categoria.

*Comma 12 - Misure per contrastare l'evasione nel campo dell'attività professionale*

Sono state introdotte misure per contrastare l'evasione nel campo dell'attività professionale. In particolare viene stabilito l'obbligo di tenere per l'attività stessa conti correnti bancari o postali ai quali devono affluire le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese mentre i compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni devono essere riscossi soltanto mediante assegni non trasferibili o bonifici, Pos, carte di credito, ecc..

*Comma 13 – Società residenti di fatto in Italia*

Sono state adottate disposizioni per identificare società di fatto italiane ed operanti sul territorio nazionali ancorché con sede all'estero. Si considera, pertanto, salvo prova contraria, esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, le società controllate anche indirettamente da

soggetti residenti nel territorio dello Stato o che siano amministrate da soggetti residenti in Italia.

#### *Commi 21 e 22 – Compravendite di immobili*

In materia di imposta di registro sulle compravendite immobiliari, è stato confermato che l'imposta si calcola sul valore catastale con l'obbligo per le parti di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito mentre le spese notarili sono ridotte dal 20 al 30%. Se viene occultato, anche in parte, il corrispettivo pattuito, sull'intero importo di quest'ultimo si applica la sanzione dal 50 al 100% della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato.

Nell'atto devono essere indicate analiticamente le modalità di pagamento e deve essere dichiarato se è intervenuta l'intermediazione di agenti immobiliari. In caso affermativo c'è l'obbligo di dichiarare l'ammontare della spesa sostenuta per la mediazione, le modalità di pagamento della stessa e i dati identificativi e fiscali del mediatore.

#### *Recupero di base imponibile (art. 37)*

##### *Comma 1 – IVA al 20% per alcuni prodotti e prestazioni di servizi*

Per alcuni prodotti (a base di zucchero, cioccolato o cacao), per i servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e per la prestazione di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, l'aliquota IVA passa dal 10 al 20%.

#### *Commi 3 e 4 – Disciplina dei dividendi da società residenti nei cd. paradisi fiscali*

Sono assoggettati interamente a tassazione gli utili "provenienti" da partecipazioni in società con sede nei cd. paradisi fiscali ancorché transitino presso società a tassazione ordinaria. L'individuazione dei dividendi "provenienti", e non più "corrisposti", fa sì che non si potrà più aggirare il regime di tassazione integrale degli utili in argomento facendoli transitare, come finora possibile, in un altro soggetto estero residente in Paesi a regime fiscale non privilegiato.

#### *Comma 5 – Divieto di ammortamento anticipato sulle auto*

Non è più consentito procedere all'ammortamento anticipato sulle auto e sugli altri mezzi di trasporto deducibili al 50%.

#### *Comma 18 – Casi di indeducibilità delle minusvalenze*

E' stabilita l'ineducibilità delle minusvalenze dei beni relativi all'impresa se i beni medesimi vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa stessa.

#### *Comma 22 – Disciplina per le persone fisiche non residenti*

Viene esclusa la possibilità di godere della "no tax area" per i soggetti non residenti ma assoggettati a tassazione in Italia. Gli stessi soggetti non possono godere delle deduzioni per oneri di famiglia.

#### *Comma 24 – Ritenuta d'acconto per le obbligazioni di fare, non fare o permettere*

I redditi corrisposti a fronte dell'assunzione dell'obbligo di fare, non fare o permettere devono essere assoggettati dal sostituto d'imposta a ritenuta a titolo d'acconto del 20%.

*Comma 25 – Disciplina delle stock option*

Le azioni assegnate ai dipendenti ( stock option) sono state, finora, oggetto di una tassazione agevolata. Con la nuova disposizione le stock option vengono assoggettate a tassazione ordinaria, quale reddito di lavoro dipendente, per la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente.

*Disposizioni in tema di accertamento, semplificazione e altre misure di carattere finanziario (art. 37)*

*Comma 4 – Obbligo per gli operatori finanziari di comunicare i rapporti con i clienti*

Gli operatori finanziari (banche, Poste, intermediari finanziari, società di gestione, ecc.), devono comunicare all'anagrafe tributaria l'elenco dei soggetti con i quali intrattengono rapporti salvo che per le operazioni effettuate attraverso bollettino di c/c postale di valore unitario inferiore a €1.500.

*Commi 8 e 9 – Ripristino dell'obbligo degli elenchi clienti e fornitori*

Viene ripristinato l'obbligo della presentazione dell'elenco clienti e fornitori. L'elenco dovrà essere inviato in via telematica all'Agenzia delle Entrate. Per il periodo d'imposta in corso alla data del decreto dovrà essere fornito, relativamente al solo elenco clienti, quello dei soli soggetti titolari di partita IVA, nei cui confronti sono state emesse fatture. Dal periodo d'imposta successivo, invece, l'elenco clienti dovrà riguardare anche i soggetti consumatori finali nei cui confronti è stata emessa fattura. Per ciascun soggetto devono essere indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti.

*Commi 10, 11, 12, 13 e 14 – Nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni e di versamenti di imposte*

Con decorrenza dal **1° maggio 2007** sono stati fissati nuovi termini per il pagamento delle imposte e per la presentazione delle dichiarazioni.

Dichiarazione dei redditi e Irap dei soggetti all'IRES ( Unico): dovrà essere inviata, solo in via telematica, entro l'ultimo giorno del settimo mese dalla fine del periodo d'imposta, ossia entro il 31 luglio 2007 per le società che chiudono il bilancio al 31 dicembre 2006 e entro il 31 gennaio 2008 per i soggetti con bilancio al 30 giugno 2007.

La dichiarazione dei redditi e Irap (Unico) 2007 - persone fisiche e società di persone- relativa all'anno 2006 dovrà essere inviata non più entro il 31 luglio ma entro il 30 giugno 2007; l'invio in via telematica, va fatto entro 31 luglio 2007: è introdotto l'obbligo dell'invio telematico anche per le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d'imposta un volume d'affari inferiore o uguale a 10.000 euro.

Sostituti d'imposta: Il Cud relativo al 2007 dovrà essere consegnato ai lavoratori entro il 28 febbraio 2008 ed entro il 31 marzo 2008, anziché 30 settembre 2008, andrà inviato in via telematica il mod. 770 sia quello semplificato che quello ordinario relativo all'anno 2007.

La dichiarazione IVA 2007, relativa all'anno 2006, dovrà essere inviata solo in via telematica entro il 31 luglio 2007

Versamenti di imposte: è anticipato dal 20 giugno ( o 20 luglio) al 16 giugno (o 16 luglio). Per i soggetti Ires il versamento delle imposte viene anticipato dal 20 al 16 del sesto mese dalla chiusura dell'esercizio. Pertanto le società e gli altri soggetti Ires con bilancio al 31 dicembre dovranno effettuare i versamenti entro il 16 giugno o entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, mentre i soggetti con bilancio al 30 giugno dovranno effettuare il versamento entro il 16 dicembre successivo.

Le dichiarazioni ai CAF dovranno essere presentate entro il mese di maggio.

Versamenti ICI: sono anticipati dal 30 giugno al 16 giugno e dal 20 dicembre al 16 dello stesso mese.

#### *Commi 15 e 16 – Esonero dagli obblighi IVA per i contribuenti minimi*

La disposizione introduce al D.P.R. n.633/72 (IVA) l'art.32 bis che stabilisce che i contribuenti persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato, o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/72, ad eccezione degli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione e comunicazione dei corrispettivi.

Detti soggetti non possono, però, addebitare l'imposta a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti.

Il regime di franchigia di cui sopra non può essere applicato, tra l'altro, ai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta, quali ad esempio, quelli che hanno optato per la legge n. 398/91 ed ai soggetti non residenti.

E' possibile optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.

I soggetti ai quali si applica il regime fiscale di cui sopra trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate.

Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

#### *Commi 18-20 – Misure relative all'attribuzione della partita IVA*

Sono introdotte misure relative all'attribuzione delle partite IVA. In particolare, gli uffici finanziari devono concludere il previsto screening sul contribuente che l'ha richiesta.

#### *Commi 33 - 37 – Obbligo per i commercianti di trasmettere in via telematica l'ammontare dei corrispettivi*

I soggetti di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/72 (commercio al minuto ed attività assimilate) devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate.

E' soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi fermo restando quello di emettere fattura su richiesta del cliente.

Le disposizioni dei suddetti commi decorrono dal 1° gennaio 2007.

#### *Commi 38 e 39 – Tassabilità delle plusvalenze su donazioni di immobili acquistati da meno di 5 anni*

Rientrano tra i redditi tassabili le plusvalenze realizzate anche nella donazione di immobili acquistati da meno di 5 anni. In precedenza la normativa prevedeva che la plusvalenza realizzata in occasione della vendita di immobili pervenuti attraverso una donazione non venisse assoggettata a tassazione. Con la nuova disposizione il trattamento fiscale previsto per la cessione di immobili acquistati a titolo oneroso è uniformato a quello in cui l'acquisizione è avvenuta per donazione, ma a condizione che il periodo di 5 anni che rende imponibile la plusvalenza decorra dalla data di acquisto da parte del donante e non dalla data di acquisizione a titolo gratuito.

*Comma 45 – Ammortamento opere dell'ingegno e dei marchi d'impresa*

Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, ecc., sono deducibili in misura non superiore al 50%, (in precedenza, in misura non superiore ad 1/3) del costo mentre quelle relative al costo dei marchi di impresa sono deducibili in misura non superiore ad 1/18 (in precedenza, ad 1/10).

*Comma 49 – Obbligo di pagamento in via telematica di imposte e contributi*

A partire dal 1° ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare modalità di pagamento telematiche delle imposte e dei contributi.

*Comma 50 – Interessi su somme dovute dal Fisco*

Gli interessi previsti per il rimborso di tributi non producono in nessun caso interessi anatocistici (interesse sugli interessi)-.

*Commi 53 e 55 – Abolizione dell'obbligo della dichiarazione ICI e versamento del tributo con F 24*

A decorrere dall'anno 2007 non è più obbligatorio presentare la dichiarazione ai fini dell'ICI e l'imposta stessa può essere liquidata in sede di dichiarazione Unico e versata con F 24.

*Misure di contrasto del gioco illegale ( art 38)*

*Modifica della disciplina dell'esenzione ICI (art. 39)*

E' stata modificata la norma (art. 7 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203) che aveva stabilito l'esenzione ICI per gli immobili gestiti dagli enti non commerciali, tra i quali sono da ricondurre anche le associazioni sportive, ancorché gli immobili stessi fossero adibiti ad attività commerciali.

L'art. 39 modifica la disciplina stabilendo, ora, che l'esenzione si applica agli immobili adibiti ad attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale. Pertanto gli immobili nei quali si svolge sia l'attività istituzionale sia quella commerciale continueranno a godere dell'esenzione mentre per quegli immobili nei quali si svolge solo un'attività commerciale è dovuta l'ICI.

**Il decreto legge è entrato in vigore il 4 luglio 2006, giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per quelle norme per le quali è prevista nel decreto stesso una diversa entrata in vigore.**

13 luglio 2006

prot.n. 23.11

## **UFFICIO STUDI TRIBUTARI**

### **CIRCOLARE N. 6 - 2006**

Oggetto: D.L. 7 giugno 2006, n.206 convertito in legge in data 12 luglio 2006, in corso di pubblicazione, recante disposizioni urgenti in materia di IRAP –

In data 12 luglio 2006 è stato definitivamente convertito in legge dal Senato il D.L. 7 giugno 2006 recante, tra l'altro, disposizioni in materia di IRAP.

Il provvedimento, in corso di pubblicazione sulla G.U., conferma all'art. 1, comma 1, come per lo scorso anno, che, in caso di mancato o parziale versamento del saldo o dell'acconto del tributo regionale non si applicano le disposizioni in materia di ravvedimento operoso e, pertanto, la violazione dell'obbligo di versamento viene sanzionata in misura piena.

Con il comma 1-bis viene stabilito che nelle Regioni che non hanno raggiunto, entro il 30 giugno 2006, un accordo con il Governo sulla copertura dei disavanzi di gestione del servizio sanitario regionale (*Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Sicilia*) si applica sull'IRAP la maggiorazione dell'1% anche in presenza di aliquota ridotta, fatti salvi, comunque, i regimi di esenzione.

Pertanto, se la Regione, per particolari settori, ha stabilito una riduzione dell'aliquota IRAP, questa automaticamente viene maggiorata di un punto percentuale, mentre per i settori totalmente esenti permane l'esenzione.

Il successivo comma 1-ter stabilisce che, nelle Regioni suddette, i contribuenti possono effettuare il versamento della prima rata di acconto dell'IRAP, tenendo ovviamente conto della maggiorazione di un punto percentuale, entro il prossimo 20 luglio senza applicare l'aumento dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Ne consegue che chi ha versato l'acconto IRAP entro il 20 giugno senza la maggiorazione dell'1%, può versare entro il 20 luglio la differenza senza applicare lo 0,40% e che chi non ha versato affatto l'acconto entro il 20 giugno, potrà effettuare il corretto versamento entro lo stesso termine del 20 luglio 2006 senza applicare la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.